



COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 53	DEL 27/12/2021
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022		

Originale

Sessione **ORDINARIA**
Seduta **PUBBLICA**
Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **Ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **21:10**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali in modalità "a distanza" tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Gobbi che l'ha convocata. Partecipa all'adunanza, in videoconferenza ai sensi delle linee guida di cui alla deliberazione della giunta municipale n. 14/2020 e DL n. 18 del 2020, ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno.

Intervengono tutti in videoconferenza i Signori:

N	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1	Paolo Gobbi	SINDACO	Presente	
2	Niccolò Anelli	CONSIGLIERE	Presente	
3	Silvia Schiantarelli	CONSIGLIERE	Presente	
4	Federica Oliveri	CONSIGLIERE	Presente	
5	Fabrizio A. Brioschi	VICE-SINDACO	Presente	
6	Emilio Vergani	CONSIGLIERE	Presente	
7	Younes Bekkali	CONSIGLIERE	Presente	
8	Matteo Catalfamo	CONSIGLIERE	Presente	
9	Federica Menni	CONSIGLIERE	Presente	
10	Diego Boscaro	CONSIGLIERE	Presente	
11	Margherita M. Sartori	CONSIGLIERE		Assente
12	Roberto Costa	CONSIGLIERE		Assente
13	Daniele Calvi	CONSIGLIERE	Presente	

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo Gobbi, Sindaco pro tempore - dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto il Sindaco, come da processo verbale.

Udito l'intervento del Consigliere Boscaro e la risposta del Sindaco, come da processo verbale.

Premesso che:

-l'art.1, c. 738, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC (ex art. 1, c. 639, L. 147/2013 s.m.i.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, c. 639-705, L. 147/2013 s.m.i., ed introducendo una nuova disciplina dell'IMU ("nuova IMU") con contestuale soppressione *in toto* della TASI ;

-l'art. 1, cc. 739 – 783, della L. 160/2019 disciplina la nuova IMU attribuendo, peraltro, potere regolamentare all'Ente Locale conformemente altresì all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i.;

Rilevato come l'art. 1, c 748-755, della L. 160/2019 fornisca chiare indicazioni relative alle aliquote IMU, specificando altresì il potere decisionale, seppur limitato, attribuito all'Ente nella determinazione delle stesse e rilevando come a decorrere dall'esercizio 2021, ai sensi del c. 756 della medesima legge, i Comuni potranno esclusivamente diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie individuate dall'emanando Decreto Ministeriale derogando, quindi, alla potestà regolamentare in materia di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i.;

Preso atto come siano esenti dal pagamento dell'imposta, ai sensi di legge, le seguenti fattispecie:

- art. 1, c. 758, L. 160/2019 i terreni agricoli: "*a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*";
- art. 1, c. 759, L. 160/2019, tutte quelle situazioni in cui si rilevano, per il periodo in cui insistito, le condizioni prescritte: "*a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.*";

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:



COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

- “48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

Si prende altresì atto delle riduzioni della base imponibile disposte dall'art. 1, c 747 e 760, della L. 160/2019, oltre alla parte di gettito IMU destinato allo Stato e pari allo 0,76‰ sugli immobili accatastati alla categoria D (ex art. 1, c. 744, L. 160/2019);

Ritenuto pertanto necessario fissare, con il presente provvedimento, le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2022, nel rispetto di quanto statuito ai cc. 748-755 della legge sopraccitata, come di seguito rappresentate;

Tipologia	Misura
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7	5 ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7 - ALLOGGI EX IACP	DETRAZIONE DI € 200,00 ANNUI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - D10 O ALTRE CATEGORIE CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	1 ‰
BENI MERCE (esenti ex lege dall'1/01/2022)	1,5 ‰
TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE NON COLTIVATI	7,6 ‰
FABBRICATI DEL GRUPPO D (ESCLUSI D/10) (di cui 7,6 ‰ destinato ex lege allo Stato)	9,6 ‰
ALTRI FABBRICATI	9,1 ‰
AREE FABBRICABILI	9,6 ‰

Tenuto conto di come il gettito stimato, a titolo di imposta municipale propria, risulti essere complessivamente pari ad € 1.590.000,00, importo determinato mediante l'ausilio del Portale del Federalismo Fiscale;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
“*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di*



COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare le aliquote IMU le quali peraltro sono le medesime di cui all'esercizio precedente;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



COMUNE DI VIGNATE

Città Metropolitana di Milano

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- la L. 160/2019;
- la L. 147/2013 s.m.i.;
- la risoluzione 1/DF del 18.02.2020;
- lo Statuto del Contribuente, L. 212/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l'art. 42 che attribuisce competenza al Consiglio Comunale in ordine all'approvazione del presente atto;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30.06.2020
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n. 9 (Gobbi, Anelli, Schiantarelli, Oliveri, Brioschi, Vergani, Bekkali, Catalfamo, Menni)

astenuti n. 0 (zero)

contrari n. 2 (Boscaro, Calvi)

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Tipologia	Misura
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7	5 ‰
ABITAZIONE PRINCIPALE - A/1 A/8 A/9 + PERTINENZE C2 C6 C7 - ALLOGGI EX IACP	DETRAZIONE DI € 200,00 ANNUI
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - D10 O ALTRE CATEGORIE CON ANNOTAZIONE DI RURALITA'	1 ‰
BENI MERCE (esenti <i>ex lege</i> dall'1/01/2022)	1,5 ‰
TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE NON COLTIVATI	7,6 ‰
FABBRICATI DEL GRUPPO D (ESCLUSI D/10) (di cui 7,6 ‰ destinato <i>ex lege</i> allo Stato)	9,6 ‰
ALTRI FABBRICATI	9,1 ‰
AREE FABBRICABILI	9,6 ‰

2. di stimare un gettito a titolo di imposta municipale propria complessivamente pari ad € 1.590.000,00, determinato mediante l'ausilio del Portale del Federalismo Fiscale ma non secondo le modalità di cui all'art. 1,



COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

c. 756, della L. 160/2019, constatata l'assenza del DM volto a disciplinare le modalità di elaborazione oltre che le aliquote che l'Ente ha la facoltà di diversificare per talune fattispecie predeterminate ed individuate dal medesimo decreto;

3. di demandare al Responsabile di Settore tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di inoltrare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui al D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019);
4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che all'Albo Pretorio, affinché garantita, tra l'altro, la massima diffusione del contenuto dello stesso attraverso il ricorso alle forme ed ai mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n 9 (Gobbi, Anelli, Schiantarelli, Oliveri, Brioschi, Vergani, Bekkali, Catalfamo, Menni)

astenuiti n 0 (zero)

contrari n.2 (Boscaro, Calvi)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/La sottoscritto/a Dott.ssa Oliveri Silvia, Responsabile del Settore Settore Finanziario e Personale

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n°267/2000 - T.U.E.L.;

esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, 17/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale
Dott.ssa Oliveri Silvia



COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Dott.ssa Oliveri Silvia, Responsabile del Settore Finanziario:
Vista la proposta di deliberazione allegata e l'istruttoria predisposta;
Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;
Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;
esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, 17/12/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Oliveri Silvia

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Paolo Gobbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Lo Bruno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 DLgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 11/01/2022 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, 11/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Lo Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69) per quindici giorni dal 11/01/2022 al 26/01/2022, è divenuta esecutiva.

Vignate, 11/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Lo Bruno